



COMUNE DI PLOAGHE

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI E PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI

INDICE

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO

Art. 3 - DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO

Art. 4 - DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI PERSONALIZZATO

Art. 5 - UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

Art. 6 - SOSTA GRATUITA NELLE ZONE TARIFFATE O A TEMPO

Art. 7 - FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DEL CONTRASSEGNO

Art. 8 - SANZIONI

Art. 9 - NORME TRANSITORIE

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Approvato con deliberazione del C.C. n°23 del 15.05.2023 . Pubblicato dal 24.05.2023 al 08.06.2023

Il Segretario Comunale
(Dott. Antonio Mastinu)

articolo 1
– Oggetto

Obiettivo del presente regolamento è quello di dotare l'Amministrazione Comunale di uno strumento che disciplini il rilascio dei "Contrassegni per invalidi" e la concessione dei "Parcheggi e dei posti auto da riservare ai cittadini con gravi difficoltà motorie o impediti", nel rispetto della legislazione vigente.

articolo 2
– caratteristiche del contrassegno

Le caratteristiche del contrassegno sono stabilite, per tutto il territorio nazionale, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada (art. 381) ed esso deve essere conforme alla raccomandazione n.98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4.06.1998. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, deve essere esposto in originale in modo che sia chiaramente visibile per i controlli sulla parte anteriore dell'autoveicolo ed è munito di fotografia del titolare.

articolo 3
– domanda di rilascio del contrassegno di parcheggio

L'autorizzazione viene rilasciata a seguito dell'istanza sottoscritta dall'interessato o dal tutore o amministratore di sostegno od esercente la potestà genitoriale nel caso di minore alla quale viene allegata la certificazione medico-legale rilasciata dalla ASL di appartenenza da cui emerge il sussistere della sensibile riduzione della deambulazione ovvero lo stato di non vedente.

Il contrassegno per soggetti con disabilità è la speciale autorizzazione rilasciata a coloro che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare), ai non vedenti ed ai grandi invalidi di guerra.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale ed europeo.

L'autorizzazione ha validità 5 anni dalla data del rilascio. Il rinnovo avviene a seguito di istanza dell'interessato alla quale viene allegato il certificato del Medico Curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio originario.

Nei casi di invalidità temporanea, l'autorizzazione è valida per il periodo di durata dell'invalidità risultante dalla certificazione medico-legale.

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

In caso di decesso del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicarne l'eventuale venir meno del parcheggio personalizzato al fine di programmarne la dismissione.

Per il rilascio del primo contrassegno di parcheggio per invalidi gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda (sul modello fornito dall'Amministrazione), in carta semplice al Settore Amministrativo Vigilanza con la seguente documentazione:

1. Certificazione medico-legale che attesti la permanenza delle condizioni di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale;
2. Dichiarazione sostitutiva di residenza ai sensi del D.P.R. 445/2000;
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
4. n°1 fotografia formato tessera.

La domanda e l'autorizzazione sono esenti dall'imposta di bollo.

articolo 4

– domanda di istituzione di un parcheggio per disabili “personalizzato”

La domanda per la istituzione del parcheggio per disabili personalizzato potrà essere presentata, compilando il modulo apposito, dai titolari di contrassegno che si trovino in particolari condizioni di invalidità che abbiano il possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1. siano abilitati alla guida con patente speciale;
2. abbiano un veicolo con comandi adattati alla disabilità del richiedente;
3. coloro che hanno una invalidità totale e permanente **con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore**. Non hanno diritto ad alcun posteggio personalizzato le persone allettate o che non escano di casa quasi mai.
4. possano deambulare solo con l'assistenza di particolari ausili come ad esempio: stampelle, bastoni, carrozzine, o abbiano subito amputazioni di uno o ambo gli arti inferiori ;
5. non abbiano a disposizione presso l'abitazione di residenza un parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà di un componente del nucleo familiare entro il raggio di 100 metri.

Possono presentare la domanda i residenti nel Comune di Ploaghe. Chi non è residente può richiedere il posto auto personalizzato solo per motivi di lavoro;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia del contrassegno;
2. Copia della specifica documentazione tecnica o sanitaria che attesti il requisito di cui sopra ;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è residente il disabile non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà di un componente del nucleo familiare entro il raggio di 100 metri dall'abitazione di residenza. Per i non residenti dichiarazione da parte del datore di lavoro con annesso documento di identità il quale attesti che il disabile lavora presso il luogo dove il disabile rivolge istanza esponendo inoltre gli orari di lavoro e che la società/ditta/professionista nel luogo presso cui lavora il disabile non dispone di area o parcheggio pertinenziale privato o di altra area.

L'istituzione di tali parcheggi non sarà consentita:

1. Al di fuori delle zone considerate ad alta densità di traffico;
2. quando le dimensioni della carreggiata risultino particolarmente ridotte,
3. lungo le vie prive di marciapiede, quando la segnaletica stradale orizzontale occupi lo spazio antistante le abitazioni di terze persone,
4. dinanzi a passi carrabili, anche se di proprietà della stessa persona richiedente,
5. quando si è già titolari di uno spazio sosta “personalizzato”,
6. in tutti i casi in cui ciò possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, previa richiesta da parte dei genitori o tutori, può essere prevista a favore di minori titolari di contrassegno che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 legge 104/92, ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento.

Dopo aver presentato la domanda, gli operatori di **Polizia Locale provvedono ad accertare i requisiti e compiere il sopralluogo per l'individuazione precisa dello spazio da riservare.**

I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

Gli stalli di sosta personalizzati hanno la medesima durata delle autorizzazioni (5 anni). Allo scadere del contrassegno e dell'autorizzazione per la circolazione e la sosta in deroga scade anche la concessione dello stallo personalizzato e va ripresentata istanza per il rilascio dimostrando il possesso dei requisiti richiesti.

In caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti che provvederanno a trasformare lo stallo di sosta personalizzato in stallo di sosta generico.

articolo 5 – utilizzo del contrassegno

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile e per intero in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità ovvero condotto da altro soggetto per il trasporto del medesimo. Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dalla Amministrazione solo in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, previa riconsegna del vecchio originale.

Il contrassegno dovrà essere utilizzato correttamente esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato pena l'applicazione delle sanzioni penali.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del disabile titolare.

Ogni altra modalità di utilizzo diversa da quella di cui ai precedenti capoversi è sanzionata ai sensi dell' art. 8 del presente Regolamento, fatte salve le deroghe esplicitamente descritte nei successivi articoli.

Il contrassegno consente:

- a) sostare in tutti i parcheggi per disabili;
- b) la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;
- c) il transito e la sosta, purchè non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta;

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:

- a) sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- b) sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- c) sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- d) sostare in zona ove vige il divieto di fermata oppure di sosta con rimozione;
- e) sostare in seconda fila;
- f) sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli;

articolo 6

– sosta gratuita nelle zone tariffate o a tempo

L'autorizzazione consente di sostare gratuitamente e senza limiti di tempo, anche nelle aree di sosta dove la sosta è regolamentata a tempo o a pagamento.

articolo 7

– furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla competente Autorità (FF.PP. o Polizia Locale), indicando il numero di autorizzazione e generalità del disabile.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegata copia della denuncia, numero del precedente contrassegno, ricevuta di un versamento di € 10.00 con la causale: “oneri e spese amministrative per il rilascio duplicato contrassegno Parcheggio Disabili”. Nel caso di deterioramento in luogo della denuncia dovrà essere allegato il contrassegno deteriorato. Il duplicato riporterà lo stesso numero e scadenza del contrassegno rubato, smarrito o deteriorato con l'aggiunta della parola “DUPLICATO”.

articolo 8

– sanzioni

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell'art. 188 del nuovo codice della strada, ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D .Lgs. nr. 267/2000, nella misura minima di Euro 50,00 nella misura massima di Euro 300,00 e nella misura ridotta di Euro 100,00.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, né al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

articolo 9

– norme transitorie

Gli stalli personalizzati concessi ed in corso di validità continueranno a poter essere utilizzati dal titolare secondo i precedenti requisiti richiesti , allo scadere del contrassegno e dell'autorizzazione in deroga verranno sostituiti da stalli di sosta generici riservati ai veicoli al servizio di persone invalide se il titolare non farà istanza di assegnazione entro un mese dalla scadenza del contrassegno ed autorizzazione posseduti, dimostrandone di avere i requisiti richiesti dal presente regolamento.

articolo 10
– entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.